ISTITUZIONE DI UNA QUARTA E UNA QUINTA SEZIONE SPECIALE PER I GIUDIZI SU RICORSI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA ED ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CORTE DEI CONTI

Art. 23

Ruoli organici del personale del personale di magistratura

Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti e' stabilito con tabella B allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle A e B alla legge 21 marzo 1953, n. 161. Al predetto ruolo organico sono temporaneamente aggiunti i posti indicati nella tabella C allegata alla presente legge. Il riassorbimento di tali posti verra' iniziato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo al compimento del decimo anno dalla data data di entrata in vigore della presente legge, e si effettuera' usufruendo della meta' delle vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso posteriormente alla data anzidetta.

Versione in vigore dal 17 gennaio 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti
Estremi	Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-quarta-e-una-quinta-sezione-speciale-per-i-giudizi/art-23-ruoli-organici-del-personale-del-personale-di-magistratura

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it